

Le spese mediche e sanitarie rimborsate da terzi

di Michele Specchiulli

Anche quest'anno ci si avvicina alla scadenza della dichiarazione dei redditi e uno degli aspetti che risulta essere maggiormente "ostico" nel suo corretto inquadramento fiscale è quello delle spese sanitarie rimborsate: saranno detraibili oppure deducibili? Saranno detraibili solo in parte oppure completamente indetraibili? Con questo articolo si cercherà di fare chiarezza sulle varie interpretazioni (a volte, le più stravaganti) che ogni anno in questo periodo vengono fatte.

Premessa

Le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell'anno in alcuni casi sono deducibili dalla base imponibile (sezione II del quadro RP, rigo RP22), in altri casi danno diritto ad una detrazione d'imposta di importo pari al 19% del loro ammontare (sezione I del quadro RP, righe da RP1 a RP3).

Schematizzando:

| | |
|---|--|
| Spese mediche deducibili rigo RP22 | <ul style="list-style-type: none"> Spese mediche generiche e di assistenza specifica degli invalidi e dei portatori di handicap |
| Spese mediche detraibili rigo RP1 | <ul style="list-style-type: none"> Spese chirurgiche |
| Spese mediche detraibili rigo RP2 | <ul style="list-style-type: none"> Spese sanitarie per familiari non a carico |
| Spese mediche detraibili rigo RP3 | <ul style="list-style-type: none"> Spese sanitarie per portatori di handicap |

Per quanto riguarda le **spese sanitarie "detraibili"**, queste danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19%, calcolata dopo aver dedotto dal costo sostenuto (e rimasto a carico del contribuente) l'importo di euro 129,11. Se l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute nell'anno non supera il predetto limite non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La franchigia di euro 129,11 trova peraltro applicazione solo per le spese sanitarie indicate nel rigo RP1 e RP2.

In linea generale, tutte le spese mediche indicate nel prospetto

sono sostenute direttamente dal contribuente e a suo beneficio, quindi saranno detraibili/deducibili dal suo reddito.

Per quanto riguarda le spese detraibili, **dal punto di vista fiscale** il legislatore ha voluto concedere il beneficio anche se esse vengono sostenute per i familiari fiscalmente a carico (nei modi delineati nell'art. 12 del Tuir, ossia i familiari non devono possedere un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51).

Ma è quando le spese sanitarie vengono rimborsate da terzi che la normativa tributaria non sempre risulta essere correttamente interpretata. Si cercherà, allora, di schematizzare tutti quei casi in cui la presenza di polizze sanitarie o di casse di assistenza consentano il rimborso delle spese sostenute e, nello stesso tempo, permettano o meno la detraibilità delle stesse spese mediche rimborsate.

Spese mediche rimborsate per effetto di polizze sanitarie individuali

È il caso più frequente e che riguarda quei contribuenti che, avendo stipulato una polizza sanitaria **senza poterne godere della relativa detrazione fiscale**, ottengono il rimborso delle spese mediche sostenute da parte della compagnia assicurativa.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it